SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 722)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze
(REVIGLIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 FEBBRAIO 1980

Istituzione di ricompense al valore ed al merito della Guardia di finanza

Onorevoli Senatori. — Per effetto delle disposizioni contenute nella legge 26 luglio 1974, n. 330, l'Esercito può premiare gli atti di eccezionale valore e le azioni di particolare merito compiuti da civili e militari, anche stranieri, in attività militari non belliche, da cui siano derivati lustro e decoro alla suddetta Forza armata.

Il riconoscimento consiste nel conferimento della medaglia al valore e della croce al merito dell'Esercito, per la cui assegnazione l'anzidetta legge specifica motivazioni, circostanze e requisiti.

Analoghe ricompense sono previste per la Marina e l'Aeronautica militare dai regi decreti 27 novembre 1927, n. 2297, e 12 luglio 1938, n. 1324, e dalla legge 11 maggio 1966, n. 367.

Nell'assolvimento dei compiti d'istituto le guardie di finanza, specialmente per effetto della dislocazione dei reparti alle frontiere alpestre e marittima e capillarmente sul restante territorio nazionale, prestano servizio nei punti nevralgici del traffico interno ed internazionale, stradale, ferroviario, marittimo ed aereo, presso stabilimenti ove si svolgono processi di fabbricazione pericolosi. Spesso impegnate con mezzi navali, terrestri ed aerei in soccorso di individui o popolazioni colpiti da calamità, sono talvolta in questa loro opera validamente coadiuvate da civili o militari di altre Forze armate, anche stranieri, con manifestazioni di coraggio individuale o collettivo volte ad impedire sinistri, salvare vite umane, limitare gli effetti disastrosi di calamità.

Poichè da tali comportamenti il Corpo trae notevole lustro si è ritenuto opportuno proporre per la Guardia di finanza ricom-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

pense analoghe a quelle esistenti per le altre Forze armate.

All'uopo è stato predisposto l'unito disegno di legge che, per i casi non rientranti nella disciplina prevista per la concessione delle ricompense al valor militare o al valor civile, istituisce le seguenti ricompense:

« medaglia al valore della Guardia di finanza » (d'oro, d'argento e di bronzo), conferibile a coloro che, in circostanze particolarmente difficili, abbiano compiuto atti di coraggio e dimostrato singolare perizia esponendo la vita a manifesto rischio per salvare chi versa in grave pericolo oppure per impedire disastri o diminuirne comunque i danni; « croce al merito della Guardia di finanza » (d'oro, d'argento e di bronzo), destinata a premiare il concorso particolarmente intelligente, ardito ed efficace ad imprese e studi di segnalata importanza, volti allo sviluppo ed al progresso del Corpo,

e ne precisa le disposizioni applicative, rinviando ad apposito decreto del Presidente della Repubblica la definizione delle caratteristiche delle decorazioni e l'indicazione delle autorità che possono formulare le proposte di conferimento.

Il disegno di legge non comporta oneri attuali e quantificabili.

LEGISLATURA VIII -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per premiare gli atti di singolare coraggio compiuti in attività d'istituto svolte dalla Guardia di finanza, diretti a salvare vite umane, ad impedire sinistri o ad attenuarne le conseguenze, nonchè imprese e studi volti allo sviluppo ed al progresso della Guardia di finanza ovvero singole azioni caratterizzate da somma perizia, da cui siano derivati lustro e decoro alla Guardia di finanza, sono istituite le seguenti ricompense:

- a) atti di valore:
- 1) medaglia d'oro al valore della Guardia di finanza;
- 2) medaglia d'argento al valore della Guardia di finanza;
- 3) medaglia di bronzo al valore della Guardia di finanza:
- b) imprese, studi ed azioni caratterizzate da somma perizia:
- 1) croce d'oro al merito della Guardia di finanza;
- 2) croce d'argento al merito della Guardia di finanza:
- 3) croce di bronzo al merito della Guardia di finanza.

Art. 2.

Le ricompense previste nell'articolo precedente possono essere concesse a cittadini italiani e stranieri nonchè a reparti, comandi, corpi o enti che, partecipando collettivamente ad imprese particolarmente difficili, abbiano contribuito ad aumentare il prestigio della Guardia di finanza.

Art. 3.

Le medaglie d'oro e d'argento al valore della Guardia di finanza sono concesse a coloro che, in circostanze particolarmente

LEGISLATURA VIII - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

difficili, hanno compiuto atti di coraggio e dimostrato singolare perizia esponendo la loro vita a manifesto rischio per salvare chi versava in grave pericolo oppure per impedire disastri o diminuirne comunque i danni.

Per la concessione della medaglia d'oro si richiede il concorso di circostanze tali da rendere gli atti compiuti meritevoli e commendevoli in sommo grado e la condizione essenziale che ne sia derivato grande onore alla Guardia di finanza.

La medaglia di bronzo è concessa per atti ed imprese di singolare coraggio e perizia, compiuti senza manifesto pericolo di vita.

Art. 4.

La medaglia al valore della Guardia di finanza può essere concessa alla memoria di colui il quale sia rimasto vittima della propria azione generosa o sia deceduto in conseguenza di essa. Nei predetti casi, l'insegna e il brevetto sono attribuiti in proprietà al coniuge superstite nei confronti del quale non sia stata pronunciata per sua colpa sentenza di separazione e purchè conservi lo stato vedovile.

In mancanza del coniuge, l'insegna ed il brevetto sono attribuiti al primo dei figli; in mancanza di figli, al padre e, qualora manchi anche quest'ultimo, alla madre; in mancanza di tutti i predetti congiunti, al maggiore dei fratelli. In mancanza anche di fratelli, l'insegna ed il brevetto del deceduto sono attribuiti in proprietà al corpo, comando od ente cui egli apparteneva, se militare, ovvero al comune di nascita se egli era estraneo alle Forze armate dello Stato.

È data facoltà di fregiarsi dell'insegna della medaglia al valore della Guardia di finanza, concessa alla memoria di un deceduto, al coniuge superstite di cui al primo comma oppure al padre ovvero alla madre del decorato.

Per ottenere l'assegnazione delle insegne e dei brevetti delle medaglie al valore della Guardia di finanza concessi alla memoria e l'autorizzazione a fregiarsene, è necessario essere di buona condotta morale.

LEGISLATURA VIII -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Non possono ottenere l'assegnazione delle insegne e dei brevetti delle medaglie al valore della Guardia di finanza concesse alla memoria, nè l'autorizzazione a fregiarsene coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dai numeri 4), 5), 6), 7), 8), 9) e 12) dell'articolo 8 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 5.

Le croci d'oro, d'argento e di bronzo al merito della Guardia di finanza sono concesse per premiare, secondo la diversa importanza degli effetti conseguiti e le difficoltà superate nel corso dell'attività svolta, il concorso particolarmente intelligente, ardito ed efficace ad imprese e studi di segnalata importanza, volti allo sviluppo ed al progresso della Guardia di finanza, da cui siano derivati al Corpo lustro e decoro.

La croce al merito della Guardia di finanza può essere concessa alla memoria; in tal caso si applicano le norme previste dall'articolo 4.

Art. 6.

Le ricompense al valore della Guardia di finanza sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze.

Le ricompense al merito della Guardia di finanza sono concesse dal Ministro delle finanze.

Nell'ordine di successione delle insegne, la medaglia al valore della Guardia di finanza si inserisce subito dopo le corrispondenti medaglie al valore militare, la croce al merito della Guardia di finanza subito dopo la croce al merito di guerra.

Art. 7.

Il parere sulla concessione delle ricompense al valore o al merito della Guardia di finanza è espresso da una commissione

LEGISLATURA VIII - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

presieduta dal comandante generale della Guardia di finanza e composta da:

- a) il comandante in seconda della Guardia di finanza;
- b) un ufficiale generale della Guardia di finanza:
- c) un ufficiale generale di altra Forza armata o dell'Arma dei carabinieri o del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, quando sia da premiare un militare che non appartiene alla Guardia di finanza;
- d) un funzionario con qualifica non inferiore a dirigente superiore dell'amministrazione cui appartiene il decorando, quando si tratti di premiare un dipendente civile dello Stato.

Esercita le funzioni di segretario un ufficiale superiore della Guardia di finanza.

Qualora la commissione non riscontri nell'azione compiuta gli estremi di cui ai precedenti articoli 3 e 5, semprechè si tratti di atti di coraggio, può proporre che i documenti relativi siano inviati al Ministero dell'interno per l'eventuale concessione di ricompense al valore o al merito civile.

Art. 8.

È ammessa opposizione da parte degli interessati avverso le decisioni relative a proposte di ricompense previste dalla presente legge.

L'opposizione deve essere presentata al Ministro delle finanze entro due anni dalla data di pubblicazione della concessione o della comunicazione fatta all'interessato nel caso di decisione negativa.

L'opposizione è sottoposta all'esame della commissione di cui al precedente articolo 7 per il suo parere, in base al quale il Ministro delle finanze decide in via definitiva.

Art. 9.

Non possono conseguire le ricompense di cui alla presente legge e, avendole conseguite, le perdono di diritto coloro che siano

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

incorsi nell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo il caso di riabilitazione.

Coloro che siano incorsi nell'interdizione temporanea dai pubblici uffici non possono, durante il tempo dell'interdizione, conseguire le ricompense predette nè, avendole conseguite, possono fregiarsene.

Le sentenze di condanna che comportino l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, pronunciate a carico di coloro che hanno ottenuto le ricompense al valore o al merito della Guardia di finanza, sono inviate in copia al Ministero delle finanze dalla cancelleria della competente autorità giudiziaria entro trenta giorni dalla data in cui sono divenute definitive con la espressa dichiarazione della definitività delle sentenze stesse.

La riabilitazione del condannato ripristina a tutti gli effetti, dal giorno in cui è decretata, le perdute concessioni di ricompense di cui al primo comma del presente articolo.

Qualora la privazione di dette ricompense derivi dalla perdita della cittadinanza o del grado militare, il riacquisto della cittadinanza e la reintegrazione nel grado producono, a riguardo di esse, i medesimi effetti della riabilitazione.

Art. 10.

Le disposizioni sulla riabilitazione militare contenute nella legge 13 giugno 1935, n. 1116, e le norme speciali per la riabilitazione dei condannati che hanno compiuto atti di valore militare o civile di cui al regio decreto-legge 4 maggio 1936, n. 879, convertito nella legge 28 dicembre 1936, n. 2284, si applicano anche a coloro che abbiano conseguito, in conformità alle disposizioni vigenti, una ricompensa al valore o al merito della Guardia di finanza.

Sono esclusi da ogni beneficio coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge 4 maggio 1936, n. 879, convertito nella legge 28 dicembre 1936, n. 2284.

Il Ministero delle finanze, su istanza dell'interessato, o a richiesta dell'autorità com-

LEGISLATURA VIII - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

petente, attesta, mediante apposito certificato, il concorso delle condizioni prescritte per ottenere i benefici previsti dalle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 11.

Le caratteristiche delle decorazioni, le autorità autorizzate a formulare le proposte per il conferimento delle stesse e ogni altra modalità relativa all'esecuzione della presente legge saranno determinate con decreto del Presidente della Repubblica.

Delle singole concessioni di decorazioni previste nella presente legge viene data pubblicazione con inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il comune di nascita del decorato porta a conoscenza della popolazione ogni concessione con apposita affissione nell'albo pretorio ed anche con l'inserzione nelle pubblicazioni eventualmente emanate dall'amministrazione comunale, e con ogni altro mezzo ritenuto opportuno.